



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Il DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22/01/04 recante il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.P.R. n. 296 del 13.09.2005 contenente “regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”;
- VISTA la nota prot. n. 0010257/2015 del 25/05/2015, con la quale il Comune di Cinisi chiede l'autorizzazione alla concessione in uso, ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., del complesso monumentale denominato “Tonnara dell'Orsa”, sito nel Comune di Cinisi (PA), Contrada Orsa, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Cinisi al foglio 7, particelle 2, 4, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 12, 15 ed al Catasto Terreni dello stesso comune al foglio 7, particelle 1, 5, 6, 9, 14, di proprietà del Comune di Cinisi;
- VISTA la nota prot. n. 6183 del 24/03/2015 assunta al prot. n. 17122 del 09/04/2015 di questo Dipartimento, con la quale il Comune di Cinisi ha richiesto la verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., del complesso di che trattasi, propedeutico alla richiesta di parere in merito alla concessione in uso de qua, ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- VISTO il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo e le condizioni dettate dalla stessa, nelle more della definizione del procedimento di verifica di interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., giusta parere prot. n. 3503/S16.6 del 09/06/2015;



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

- CONSIDERATO che, nell'ambito del “Progetto di recupero e rifunzionalizzazione della Tonnara dell'Orsa in contrada Fondo Orsa” promosso dal Comune di Cinisi, la gestione del complesso e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria è stata affidata con contratto stipulato in data 30/04/2014 all'”A.T.I.”, formata dalle società cooperative “A.L.I. - Ambiente Legalità Intercultura”, con sede in xxxxxxxx e “Blue Coop”, con sede in xxxxxxxx;
- CONSIDERATA la finalità della richiesta di concessione in uso del complesso di che trattasi volta alla valorizzazione, fruizione e promozione del turismo culturale, nonché alla gestione e salvaguardia di beni culturali, nel rispetto e mantenimento delle caratteristiche storiche ed architettoniche del complesso monumentale;
- CONSIDERATO che, la destinazione d'uso è compatibile con i caratteri tipologici ed architettonici del bene, giusta parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo prot. n. 3503/S16.6 del 09/06/2015;

DECRETA

- ART. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, si autorizza, ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., il Comune di Cinisi (PA) alla concessione in uso del complesso monumentale denominato “Tonnara dell'Orsa”, sito nel Comune di Cinisi (PA) – Contrada Orsa, come sopra identificato;
- ART. 2) Il presente provvedimento autorizza la concessione a condizione che:
- sia assicurata e garantita dagli enti proprietario e detentore la conservazione del bene, ai sensi degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii., mediante una coerente, coordinata e programmata attività di prevenzione, manutenzione e restauro;
 - l'esecuzione di eventuali opere e lavori di qualunque genere è subordinata al nulla osta della competente Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 commi 4 e 5 e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii.;
 - sia garantito l'assetto paesaggistico dei luoghi di cui il manufatto è parte integrante, fermo restando che l'esistenza del bene in tale sito deriva anche dalla posizione particolarmente in vista dei luoghi occupati, per cui la conservazione di una buona parte del territorio a monte assume rilievo nella valorizzazione del bene tutelato;
 - sia assicurata la fruibilità pubblica del bene;



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

- venga mantenuta la destinazione d'uso attuale per attività culturali e sociali in quanto l'unica compatibile con i caratteri storici ed architettonici del bene;
- qualsiasi intervento che comporti modifiche o scavi nel sottosuolo, anche di modesta entità, trattandosi di impianto architettonico plurisecolare che riveste anche interesse archeologico, dovrà essere eseguito sotto il diretto controllo della Soprintendenza BB.CC.AA., previa autorizzazione.

ART. 3) Ai sensi del comma 2 dell'art. 57 bis del già citato D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., le prescrizioni e condizioni di cui al precedente art. 2) dovranno essere riportate nell'atto di concessione. L'inosservanza delle medesime, da parte del concessionario, comunicata dal Soprintendente all'Amministrazione cui i beni pertengono dà luogo, su richiesta della stessa Amministrazione, alla revoca della concessione;

ART. 4) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni in materia di tutela contenute nel sopracitato D.Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii.;

ART.5) Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21;

ART.6) Il presente provvedimento sarà notificato al Comune di Cinisi (PA).

PALERMO, li 23 giugno 2015

IL DIRIGENTE GENERALE
Gaetano Pennino
f.to